

## **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E CAMPOREALE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventi il giorno **tre** del mese di **luglio** tra il Comune di San Giuseppe Jato (abitanti 8.370) in persona del Sindaco *pro-tempore*, Rosario Agostaro, ed il Comune di Camporeale (abitanti 3.111) in persona del Sindaco *pro-tempore*, Luigi Cino,

### **PREMESSO**

- che il Comune di San Giuseppe Jato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 23.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Camporeale con Deliberazione di C.C. n. 17 del 03.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti e la gestione del rapporto di servizio con il Segretario comunale;
- che la sede di segreteria del Comune di San Giuseppe Jato risulta coperta, mentre quella del Comune di Camporeale risulta vacante;
- che il Segretario titolare della sede di San Giuseppe Jato ha i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede convenzionata;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 OGGETTO E FINE**

I Comuni di San Giuseppe Jato (cl III) e Camporeale (cl III) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

#### **ART. 2 COMUNE CAPO-FILA**

Il Comune di San Giuseppe Jato assume il ruolo di Comune capo-convenzione/capo-convenzione.

#### **ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo-fila compete la nomina e la revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, in base al quale "*quando viene stipulata una convenzione di segreteria tra una sede coperta ed una sede senza titolare, l'unico segretario acquista la titolarità della sede convenzionata*", si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

#### **ART. 4 MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera presso entrambi gli Enti.

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

#### **ART. 5 ORARIO DI LAVORO**

La prestazione lavorativa del Segretario titolare della convenzione sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza per il 50% delle ore settimanali nel Comune di San Giuseppe Jato e per ulteriore 50% delle ore nel Comune di Camporeale.

Il Segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'assolvimento dell'incarico, garantendo una equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

Il Segretario dovrà assicurare, altresì, l'assistenza e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali ogni volta che se ne presenti la necessità.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario avrà titolo alla partecipazione, con le modalità previste dalla normativa vigente di fonte soprattutto contrattuale e con il concorso nella spesa da parte dei Comuni associati, ai corsi di formazione professionali e /o aggiornamento, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capo-convenzione.

La sede del servizio di segreteria è localizzata nel Comune capo-convenzione di San Giuseppe Jato.

#### **ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria in convenzione sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di San Giuseppe Jato, capo-convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio di segreteria convenzionato.

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria convenzionato, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di San Giuseppe Jato;
- b) 50% a carico del Comune di Camporeale;

Ogni mese il Comune di San Giuseppe Jato comunicherà al Comune di Camporeale il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel mese precedente; il Comune di Camporeale provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

I Sindaci dei Comuni di San Giuseppe Jato e di Camporeale provvedono, ciascuno singolarmente, alla valutazione dell'attività del Segretario ed alla conseguente attribuzione dell'indennità di risultato nella misura percentuale prevista dall'art.42 del vigente contratto nazionale dei segretari, determinata dal Sindaco del Comune capo-convenzione di concerto con il Sindaco del Comune convenzionato, ripartita rispettivamente tra gli Enti secondo le seguenti percentuali:

-50% Comune di San Giuseppe Jato;

-50% Comune di Camporeale;

Le spese di viaggio eventualmente sostenute dal Segretario titolare della convenzione per recarsi da una sede all'altra saranno a carico dell'Ente presso il quale lo stesso si è recato.

#### **ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE**

Le consultazioni tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi legali rappresentanti, i quali operano in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione, oltre a valutare lo stato di funzionalità del servizio e determinare, eventualmente, i miglioramenti da apportare per ottimizzare l'attività.

#### **ART.8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla presa in servizio del Segretario comunale titolare e fino al 31/12/2022, con la possibilità di un suo scioglimento disciplinato dai commi che seguono.

La presente convenzione può essere sciolta in ogni momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni (mutuo consenso).

b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 20 giorni.

Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all'atto della esecutività della seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale;

nel caso di cui alla lettera b), i termini di preavviso decorrono alla ricezione da parte del comune della comunicazione a firma del sindaco degli estremi della deliberazione consiliare con cui è stato esercitato il diritto di recesso, fermo restando il provvedimento della Prefettura - UTG.

Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione alla Prefettura di Palermo U.T.G.-Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia ed al Segretario convenzionato che continuerà a svolgere le funzioni di Segretario nel Comune di provenienza.

#### **ART. 9 CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione appartiene alla classe \_\_\_\_ (popolazione compresa dai \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà Prefettura di Palermo Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia - in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

#### **ART. 10 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### **ART. 11 NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 16 del 2001, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura di Palermo Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art.24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**Il Sindaco di San Giuseppe Jato**

F.to Rosario Agostaro

**Il Sindaco di Camporeale**

F.to Luigi Cino